

IL FATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO

Sulla scorta della quantizzazione effettuata il 21 ottobre 1992 dalla Commissione Provinciale per la determinazione della indennità di espropriazione presso l'U. T. E. di Foggia; in dipendenza del decreto emanato dal Prefetto della provincia di Foggia il 10 dicembre 1993, registrato a Foggia il 16 successivo, col quale – previo decreto del Ministro per i Beni Ambientali e Culturali del 12 maggio 1992, successivamente reiterato – venne disposta l'espropriazione per pubblica utilità ed autorizzata l'occupazione, a favore del Comune di Torremaggiore, degli “immobili denominati «Ruderi di Castel Fiorentino»” già acquisiti al patrimonio del Comune di Lucera; in contemplazione del disposto della sentenza n. 4288 dell'anno 2000 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, non impugnata dal soccombente Comune di Lucera, il Comune di Torremaggiore, ritenuto di essere obbligato alla corresponsione in favore del Comune espropriato dell'indennità dovuta, procedeva all'incombente mercè offerta reale, effettuata il 19 aprile 2002 per ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Lucera.

Non essendo stata accettata l'offerta siffatta, il 23 - 26 aprile successivi si procedeva all'intimazione relativa all'esecuzione di deposito reale della somma, che sarebbe avvenuto il successivo 16 maggio presso l'agenzia di Lucera della Banca di Roma.

Il deposito reale della somma offerta veniva eseguito, sempre per ministero dell'Ufficiale Giudiziario presso la sullodata Curia, il 16 ed il 17 maggio 2002, mercè consegna ai funzionari addetti della Banca di Roma di un assegno circolare dell'importo dovuto, emesso il 18 aprile 2002 dalla Banca Popolare di Milano, sede di Torremaggiore, n. 3500078284 - 01, intestato al Tesoriere del Comune di Lucera; assegno versato sul conto infruttuoso n. 25060735 presso la filiale Lucera 1 - dip. 02851.

Per la formale dichiarazione giudiziale di efficacia e validità della offerta solenne e successivo deposito reale l'odierno Appellato provvede ad evocare – con libello notificato il 18 - 19 giugno 2002, il Comune di Lucera e la Banca di Roma – dinanzi al Tribunale di Lucera ed all'udienza del 24 settembre 2002, per quivi, *contrariis reiectis* ed in accoglimento della domanda, essere riconosciuto liberato dall'obbligazione del pagamento dell'indennità dovuta, con la con-

danna del Comune convenuto ed odierno appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorario sia per la procedura di offerta solenne e deposito reale che inerenti al giudizio di convalida.

Si costituiva in giudizio il Comune di Lucera, che – formulando, altresì, domanda riconvenzionale – si opponeva alla domanda, invocando a proprio sostegno un doppio motivo: il primo fondato sulla supposta violazione dell'art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359 (in effetti abrogato dall'art. 58 della legge 8 giugno 2001, n. 327) surrettiziamente sostenendo che – scaduto il termine dell'11 dicembre 1996, fissato dall'ultimo decreto ministeriale col quale venne dichiarata la pubblica utilità dell'espropriazione – la dichiarazione stessa sarebbe divenuta inefficace e non si sarebbe più potuto procedere all'espropriazione, con conseguente inefficacia di tutti gli atti intervenuti in detto procedimento. E, con impertinente *oratio soluta*, se ne faceva conseguire, con tetragono quanto infido paralogismo, “che gli atti di offerta reale e di deposito della somma al dichiarato scopo di adempiere all'obbligo stabilito nel decreto di esproprio del Prefetto di Foggia n. 7802/AES/1° del 10. 12. 93 non possono essere [...] in esecuzione di un procedimento espropriativo e di atti espropriativi del tutto inefficace e pertanto sono anch'essi inefficaci e, comunque, nulli [*sic*].

“Il Comune, se occorre in via riconvenzionale, chiede che il Tribunale dia atto della intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità recata dal decreto del 12. 12. 1987 del Ministero per i BB. CC. AA. e dei successivi atti assunti, ivi compresi quelli di proroga dei termini nonché quelli adottati dal Prefetto della Provincia di Foggia e, in particolare, del decreto prefettizio n. 7802/AES/1° del 10. 12. 93.

“E, comunque che sia dichiarata la nullità e l'inefficacia degli atti di offerta reale e di deposito della somma per carenza di efficace presupposto ...”

Col secondo motivo la Difesa di Controparte intese denunciare la “violazione dell'art. 48 della L. 25. 6. 1865 n. 2359 e/o dell'art. 12 della L. 22. 10. 1971 n. 865 e s. m. ed i.” sulla perentoria, ma, invece, frustranea congettura – comunque ed in ogni caso disapplicabile nel caso di specie – che “l'indennità di espropriazione e di occupazione deve essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, seguendo esattamente gli atti e le modalità descritti nelle norme relative all'espropriazione per pubblica utilità.”

La deducente difesa del Comune appellato impugnava, come non fondati, gli avversi assunti, rappresentando inoltre al Giudicante che il convenuto comune di Lucera successivamente alla proposizione della domanda, in date 22 – 24 luglio 2002 avesse fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari con identico *petitum*; ed, ossia perchè si volesse dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti posti a base dell'espropriazione; e, pertanto, depositando la copia notificata del ricorso, instava perchè la causa venisse interrotta fino all'esito del ricorso anzidetto.

La difesa del Comune attore non ometteva, altresì, di rappresentare come la Controparte tentasse ostinatamente di travalicare la forza e l'effetto preclusivo della cosa giudicata – rappresentata dalla sentenza della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, n. 4288 del 29 settembre - 8 novembre 2000 (con la quale venne riconosciuto che nessuna censura da parte del Comune di Lucera venne mai “rivolta avverso l'atto dichiarativo della pubblica utilità, rimasto invece inoppugnato” – e continuasse ad arrovellarsi nel voler sostenere l'inefficacia del decreto ablatorio, in dipendenza del quale era stata offerta e depositata l'indennità.

Si argomentava, finalmente, che la contestazione, ammesso e non concesso che fosse stata sostenibile, esulava dalla giurisdizione del Giudice Ordinario adito; e che l'eccezione in ordine al mancato deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti era da ripudiarsi e disattendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. P. R. 8 giugno 2001, n. 326.

All'udienza del 28 settembre 2005, previe le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.

La sentenza sottoposta al vaglio della Corte, dichiarando la compensazione delle spese, accoglieva la domanda attrice e, per gli effetti, convalidava l'offerta reale del 19 aprile 2002 ed il deposito dei successivi 17 e 18 maggio, come effettuati dal Comune di Torremaggiore, dichiarando l'Ente liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta al comune di Lucera, a titolo di indennità per l'espropriazione, *de qua*; rigettava, infine, la domanda riconvenzionale proposta dal Convenuto.

Impugnava la decisione il Comune di Lucera insistendo sulle ragioni di diritto così come prospettate in prime cure ed evidenzian-

do, a sostegno della tesi per la quale i decreti ablatori dovessero ritenersi caducati, che non si potesse reputare completata la procedura espropriativa ed il “definitivo trasferimento del diritto di proprietà dal privato espropriato all’ente pubblico espropriante, se non si verificchi, altresì il pagamento delle indennità accettate o il deposito (presso la Cassa Depositi e Prestiti) di quelle rifiutate o determinate in via definitiva. — Ciò significa che, ai fini del completamento dell’*iter* espropriativo, occorre che la P. A. faccia seguire – sempre nei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (ex art. 13 L. n. 2359/1865 – all’emissione del decreto di esproprio, il pagamento della relativa indennità o il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.”

Come secondo motivo di censura veniva dedotto che, contrariamente a quanto deciso in prime cure “... le norme sul procedimento espropriativo non prevedono che le somme in danaro dovute per indennità di espropriazione o occupazione siano offerte all’espropriato, qualora questi non accetti l’indennità: in questo caso, l’Amministrazione deve procedere, nei modi di legge, al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.”

L’Appellato qui concludente, costituendosi, non ometteva di ribadire che la proposta impugnazione si appalesasse strumentale, dilatoria e defatigatoria. Depositava, quindi, una prima conclusionale, a conforto delle ragioni dell’Ente rappresentato, l’8 ottobre 2010; ed, a maggior tuziorismo, il 28 novembre 2011, in previsione dell’udienza collegiale del 31. 1. 2012, esibiva e depositava nutrita documentazione, corredata da fotografie, a dimostrazione degli incessanti interventi espletati e delle rilevanti relative spese sostenute dal Comune di Torremaggiore fino al 26 luglio 2011.

Da ultimo – all’udienza collegiale del 19 giugno 2012, allorchè la causa è stata introitata a decisione – questo difensore provvedeva ad esibire e depositare la sentenza n. 3491 del 9 – 23 giugno / 24 settembre 2010, resa dalla prima sezione del T. A. R. di Bari, cosa giudicata tra le parti dal 9 novembre 2011, perchè non impugnata.

La difesa del comune di Torremaggiore, nell’insistere per il rigetto dell’appello, prospetta, a sostegno, i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Giova rimarcare, preliminarmente, che la domanda di sospensione del giudizio, avanzata al Giudice di prima istanza, all'esito del procedimento amministrativo promosso da Controparte dinanzi al T. A. R. di Bari col ricorso 1215 dell'anno 2002 – domanda disattesa – è stata, nelle more di questo secondo grado, soverchiata e resa frustranea dalla sentenza 3491 dell'anno 2010, pronunciata a definizione del richiamato procedimento amministrativo dalla prima sezione del Tribunale Amministrativo, regiudicata e della quale *amplius infra*.

Col primo motivo di censura l'Appellante ha indugiato a sostenere che i decreti ablatori, ministeriali e prefettizio, si fossero dovuti ritenere caducati per decorso dei termini dell'*iter* espropriativo.

L'eccezione si appalesa frustranea.

Corre l'obbligo, in limine, di osservare che, pur essendosi interposto gravame, l'Appellante non confuta le motivazioni poste a base della censurata sentenza, che, invero, appaiono meditate e puntuali; bensì ripropone, quasi litanicamente, le proprie argomentazioni, callidamente pretermettendo l'esistenza della sentenza, regiudicata, n. 4288 dell'anno 2000 del T. A. R. di Bari (seconda sezione).

La Controparte (atto di appello pp. 8 in fine - 9 primi due righe) ha dovuto, tuttavia, convenire che con l'ultimo decreto ministeriale dell'11 dicembre 1995, recante la proroga dei termini della procedura ablatoria, venne concesso un anno per il completamento delle operazioni: e, quindi, fino all'undici dicembre 1996.

Orbene, stante la sospensione ordinata dal Giudice Amministrativo il 29 giugno 1994 (fascicolo di prime cure di questa difesa, aff. 35 – 36) del decreto ablatorio del 10. 12. 1993 (*ibidem*, aff. 22 – 26), su ricorso del Comune di Lucera (*ibidem*, aff. 27 – 34) è indubbio che l'*iter* espropriativo si sia concluso non prima del 21 dicembre 2001, data del passaggio in giudicato della sentenza del T. A. R. di Bari, seconda sezione, n. 4288, depositata in segreteria e pubblicata l'otto novembre 2000 (*ibidem*, aff. 37 – 45). Ed è da quella data – 21 dicembre 2001 – che riprese a decorrere l'anno per il perfezio-

namento della procedura di esproprio, che, pertanto, si sarebbe dovuta concludere entro il 20 dicembre 2002: l'offerta reale venne eseguita con oltre otto mesi di anticipo, il 19 aprile 2002.

E qualora si dovesse, come pur si potrebbe, far riferimento alla sentenza resa dalla prima sezione del T. A. R. di Bari, depositata il 24 settembre 2010 – in giudicato dal 18 novembre 2011 – sul ricorso 1215 dell'anno 2002 prodotto dal Comune di Lucera (cfr. *infra*) si dovrebbe concludere che i termini per il completamento delle operazioni connesse all'esproprio, ad oggi, non ancora sono perenti.

Anche il primo Giudice, per altra via e con altri termini ha ritenuto, sul punto, che «... a seguito di ricorso al Tar Puglia, proposto dal Comune di Lucera in seguito alla notifica del decreto di espropriazione, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto»; aggiungendo che «dallo svolgimento dei fatti sopra riassunto emerge con assoluta evidenza che il termine per la conclusione della procedura espropriativa, di cui all'art. 13, comma 1°, della legge n. 2359/1865, è stato rispettato ... in effetti il procedimento espropriativo è stato ultimato, con la conseguente acquisizione a titolo originario dell'area interessata alla proprietà del comune di Torremaggiore, con la pronuncia del decreto di espropriazione del 10. 12. 1993, non incidendo sul suo perfezionamento il pagamento dell'indennità di esproprio».

Quanto, poi, all'ultimazione dei lavori ed alle attività connessi all'esproprio, si è provato per mezzo di idonee e cospicue testimonianze, documentali e fotografiche, depositate a fascicolo in cancelleria il 28 novembre 2011, che i lavori di scavo, recupero, restauro e custodia dei reperti sono tuttora in corso, nè potrebbe essere altrimenti attese la natura e l'entità degli interventi, per i quali il concludente comune di Torremaggiore, fino ad oggi, ha erogato, come ben potrà notarsi, l'importo di oltre **tre milioni di euro**.

E, comunque, sul punto si osserva ineccepibilmente nel provvedimento censurato:

«... Va anche osservato che, una volta adottato il decreto di esproprio nel termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità,

l'eventuale mancato completamento dei lavori non può certo valere a far riacquistare la proprietà del bene all'espropriato.

«Né il fatto che l'esecuzione del decreto sia stata sospesa dal Tar in via cautelare comportava la necessità, una volta dichiarato inammissibile e rigettato nel merito il ricorso, di pronunciare un nuovo decreto di espropriazione; il decreto sospeso ha ripreso piena efficacia dalla data in cui fu pronunciato.»



Non si può omettere che quanto motivato dal Giudice Ordinario si attaglia *ad amussim* ad entrambi i verdetti della Magistratura Amministrativa, intervenuti tra le parti e costituenti, come reiteratamente si è rimarcato, *res judicatae* tra i contendenti: il primo depositato, il 16 dicembre 2005, a fascicolo di parte in prime cure (affoliaz. 37 a 45); il secondo prodotto dal concludente difensore, in questo secondo grado, all'udienza del 19 giugno 2012.

Col primo di essi – sentenza n. 4288 dell'anno 2000 – statui magistralmente quel Consesso giudicante (vale la pena riportarne ampi stralci):

« ... osserva ... il Collegio che il ricorso all'esame va dichiarato inammissibile perché rivolto solo avverso il decreto prefettizio del 10. 12. 93 e non anche avverso il D. M. del 12. 12. 87 pur espressamente richiamato dal Prefetto nel suo provvedere.

«Va sottolineato a riguardo che il citato atto ministeriale dichiarativo della pubblica utilità dell'espropriazione a favore del Comune di Torremaggiore degl'immobili denominati "Ruderi del Castel Fiorentino" con indicazione dei tempi della procedura espropriativa, recava già in sé la determinazione volitiva della P. A. mediante indicazione del contenuto del successivo provvedimento dovuto (di competenza del Prefetto), talchè non può considerarsi un "mero presupposto" di quest'ultimo per la sua idoneità a produrre ex se effetti lesivi della posizione giuridica degli interessati, vedi Comune di Lucera subentrato dal 13. 8. 87 nella proprietà di parte dell'intero comprensorio.

«La mancata impugnativa anche in questa sede dell'atto, necessario presupposto e non mero antecedente cronologico, rende inammissibile il ricorso. ...

«Il Collegio comunque si dà carico di esaminare anche nel merito il ricorso che non risulta fondato.

«La censura resa nel primo motivo fa leva su una ritenuta appartenenza del bene in questione al demanio comunale di Lucera che lo ebbe ad acquistare da un privato con rogito notarile del 1987, demanialità – si deduce – di per sé ostativa all'alienabilità a qualsiasi terzo ... a parere del Collegio osta alla configurabilità del complesso denominato "Ruderi del Castel Fiorentino" quale bene demaniale del Comune di Lucera la sua ubicazione in territorio di altro Comune. Ed invero la proprietà "pubblica", che è carattere precipuo di qualsiasi bene demaniale, dà luogo ad una vera e propria attività di pubblica amministrazione basata su poteri di supremazia dell'Ente titolare (Stato oppure Ente territoriale ex art. 824 c.c.) attività che però l'Ente locale può esercitare solo nell'ambito del suo territorio, che – com'è noto – è l'elemento costitutivo materiale del Comune.

«Capacità di espansione di poteri comunali in senso extraterritoriale potrebbero ravvisarsi solo nell'ambito dei rapporti personali tra Comune ed altri soggetti, vedi rapporti d'imposta, potere che qui non soviene.

«In conclusione l'extraterritorialità dell'immobile rispetto alla circoscrizione di Lucera impedisce la rivendicata qualificazione di bene demaniale del Comune ora ricorrente.

«Diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione – giuridicamente non possibile – di una determinatasi variazione territoriale ed a scapito del Comune controinteressato senza l'esperimento delle procedure che a ciò devono presiedere (vedi artt. 34 e 35 T. U. L. C. P. n. 383/1934 e successive modificazioni).

«Infondato è pure il secondo motivo in cui si deduce l'illegittimità del provvedimento del Prefetto per decorso dei termini per provvedere; infatti con decreto ministeriale dell'11 Dic. 1993 i termini finali della procedura espropriativa risultano prorogati al

12. 12. 94 talchè il decreto del Prefetto che è datato 10. 12. 93 e notificato il 18. 3. 94 risulta assunto tempestivamente. ...

«Non si ravvisa infine contraddittorietà del decreto prefettizio col precedente provvedimento di autorizzazione all'acquisto, e ciò per mancanza di correlazione; con l'autorizzazione del 1987, infatti, si riconosceva l'esistenza dei requisiti per l'acquisto (e da un privato) in capo all'Ente locale, nel mentre l'atto ora gravato è invece assunto in conseguenza di procedura ablatoria promossa dal Ministero per i Beni Culturali con la dichiarazione di pubblica utilità.»



Col secondo giudicato del medesimo Giudice Amministrativo – n. 3491 del 2010 – si è inequivocabilmente statuito che:

«Il Comune di Lucera chiede che sia dichiarata la sopravvenuta inefficacia degli atti indicati in epigrafe, ed in particolare del decreto del 12. 12. 1987 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (recante la dichiarazione di pubblica utilità, ai fini dell'espropriazione in favore del Comune di Torremaggiore, per l'intero sito sul quale insistono i ruderi della città medievale di Fiorentino) e del decreto n. 7802/AES/1° del 10.12.1993, con cui il Prefetto di Foggia ha pronunciato l'espropriazione in favore del Comune di Torremaggiore dell'immobile denominato "Ruderi di Castel Fiorentino", di proprietà del Comune di Lucera che lo aveva acquistato nel 1987. ... La Sezione Seconda di questo Tribunale, con sentenza n. 4288/2000 passata in giudicato ... ha già respinto l'impugnativa proposta dal Comune di Lucera avverso il decreto prefettizio di esproprio n. 7802 del 10.12.1993, avente ad oggetto l'immobile su cui si controverte. Nella sentenza è stata peraltro esaminata (e rigettata) una censura identica a quella oggi reiterata, circa l'asserita scadenza del termine massimo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Le questioni dedotte, in ordine al decreto ministeriale che ha dichiarato la pubblica utilità ed al decreto prefettizio che ha disposto la definitiva espropriazione, risultano pertanto coperte dal giudicato.

«Deve viceversa dichiararsi il difetto di giurisdizione sulla domanda volta a contestare gli atti con cui il Comune di Torremaggiore ha effettuato l'offerta reale ed il deposito della somma, dovuta a titolo di indennità di esproprio, presso l'Agenzia di Lucera del Banco di Roma, Tesoriere del Comune di Lucera.

«Si tratta di questione rientrante nella cognizione del giudice ordinario, siccome attinente alla corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del D. P. R. n. 327 del 2001.

«In conclusione, il ricorso è inammissibile».



Col secondo motivo l'Appellante ha denunciato la violazione dell'art. 48 della L. 25 giugno 1865 n. 2359: tale norma, invero, non dispone in via esclusiva il deposito delle indennità di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti; ed, infatti, così recita:

«Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'art.37, autorizza il pagamento **o d** ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti ...»

La disgiunzione inclusiva **od** (*autorizza il pagamento o d ordina il deposito*) attesta che il deposito presso la Cassa DD. e PP. non è esclusivo e tassativo; bensì dipende dalla prescrizione *autorizzativa* del Giudice. Nel caso di specie è necessario far riferimento alla sentenza – regiodicata del T. A. R. di Bari, n. 4288 del 2000, alla quale il Comune di Torremaggiore fu tenuto ad adeguarsi, allorchè venne ordinato “che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”; *aliis verbis*, per gli effetti del ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo da esso stesso interposto, il Comune di Lucera, verificandosi l'*eterogenesi dei fini*, è divenuto definitivamente creditore dell'indennità di espropriazione a seguito ed in virtù della sentenza che stabilì la legittimità della espropriazione stessa. Poteva, e doveva, il Comune espropriante ritenere di essere stato autorizzato dal Giudice a corrispondere la indennità direttamente al Comune di Lucera, allorquando col dispositivo della sentenza stabilì: «ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa».

Nè si voglia trascurare il disposto generale del secondo comma dell'art. 2 D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327: «I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.»

Ex adverso s'invoca, infine, "l'art. 12 della L. 22. 10. 1971 n. 865 e s. m. ed i.", che, invero, si appalesa inapplicabile alla stregua del suo stesso tenore.

Nel caso di specie si reputa che, comunque, essendo stato il procedimento ablatorio *de quo* impugnato *in radice* dall'Ente appellante (col ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari n. 2077 dell'anno 1994) tutti i termini – ivi compreso quello *eventualmente operante* per la corresponsione della indennità di esproprio – rimasero sospesi *litependente*: la controversia, infatti, non riguardò minimamente l'indennità ed il suo ammontare bensì il diritto stesso di procedere all'esproprio, prodromico a qualsivoglia altra attività (*sibi imputet* l'Appellante, *ergo*, per il differimento della corresponsione dell'indennizzo). Sullo specifico ha precisato l'impugnata decisione:

«È infondata la censura sollevata dal convenuto in ordine alla illegittimità dell'offerta reale dell'indennità di espropriazione, per non essere stato seguito il procedimento di cui agli artt. 48 della legge n. 2359/1865 e 12 della legge 865/971, che prescrive il deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti. **Tale previsione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 22. 3. 2001, n. 4087) trova la propria ratio nella esigenza di salvaguardare gli eventuali diritti di terzi** sull'area oggetto di espropriazione, oltre che di evitare che l'espropriante sia esposto a azioni di recupero per pagamenti indebiti, ma non vale certo a escludere l'efficacia liberatoria del pagamento diretto nelle mani del creditore espropriato; la non osservanza di tale disposizione può quindi assumere rilevanza nei rapporti tra l'espropriante e i titolari di diritti sull'immobile espropriato, ma non già rispetto al soggetto espropriato a cui viene offerto il pagamento, il quale non ha alcun interesse a dolersi del mancato rispetto della procedura disciplinata dalla legge a tutela di interessi diversi da quello dell'espropriato stesso.

«...Se la possibilità del pagamento diretto non è esclusa per effetto della previsione di legge, del pari deve considerarsi possibile la li-

berazione del debitore, in caso di rifiuto del debitore, mediante offerta reale e successivo deposito, ai sensi degli artt. 1209 e 1210 c. c.

«... Il presente giudizio di convalida ha ad oggetto, per un verso, l'accertamento della legittimità dei motivi del rifiuto del pagamento da parte del creditore, dall'altro la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dagli artt. 74 e ss. disp. att. e trans. c. c.

«Sotto il primo aspetto, si deve rimarcare che all'atto dell'offerta reale da parte dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Lucera, datata 19. 4. 2002, il commissario prefettizio del comune di Lucera, pur non accettando il pagamento, non specificò i motivi del rifiuto, dichiarando di non essere *in grado di poter dare una risposta affermativa o negativa oppure di dare altre indicazioni* ... Né il comune di Lucera ha sollevato contestazioni in ordine all'ammontare della somma offerta, corrispondente peraltro a quella determinata dalla Commissione provinciale a titolo di indennità di espropriazione.»



Per le esposte ragioni piaccia all'adita Corte d'Appello di Bari, Giudice delle censure, rigettare la proposta impugnazione con ogni conseguenza di legge.

Roma - Bari, il 15 agosto 2012.

ἐκάκωσέ σε καὶ ἐλιμαγχόνησέ σε καὶ ἐφώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες σου,
ἵνα ἀναγγείλη σοι, ὅτι οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος

(Δευτ. 8, 3)

*adfixit te penuria et dedit tibi cibum manna quem ignorabant patres tui
ut ostenderet tibi quod non in solo pane vivat homo ...*

(Deut. 8, 3)



NON DI SOLO PANE VIVRÀ L'UOMO ... !

Così, d'impulso, or sono quattro lustri, fui tentato di replicare, educatamente, al giovane Magistrato, il quale – officiato ad istruire il giudizio promosso per far dichiarare nullo il sinallagma, col quale l'amministrazione comunale di Lucera aveva preteso di acquisire al proprio demanio il territorio ove insistono le vestigia della rocca di Fiorentino – faceva intendere, *sotto 'l velame de li versi strani*, quasi tediato e senza minimamente celare una vena di sarcasmo, che sarebbe stato opportuno non sottoporgli minutaglie, o, peggio ancora, beghe da cortile condominiale, che – con la sufficienza di chi pur sentendosi investito di una superiore funzione (e tale, infatti, è quella del Giudicante) non ancora aveva imparato ad ascoltare – affermava, *toto corde et ore rotundo*, di considerare, bontà sua!, ... *sterili campanilismi*.

Ma, allo stesso tempo, considerai che non gli era *imputabile* la scarsa – o del tutto inesistente? – empatia con le grandi vicende storiche dei luoghi, dai quali anch'egli traeva, senz'altro, la sua origine. La responsabilità era di quanti, prima ancora che facesse la encomiabile scelta di vivere tra codici e pandette per contrastare l'iniquità degli uomini, avrebbero dovuto fargliele conoscere quelle vicende ed insegnargli che *historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuncia vetustatis, magistra vitae* e che mentre *equus vehendi causa, arandi bos, venandi et custodiendi canis*, unicamente l'uomo *ortus est ad intelligendum et mundum contemplandum*.

E però, replicando in tal guisa – nell'aula, ormai priva della veneranda solennità di Δίκη, affollata da causidici e legulei, tra il vocìo di praticanti, uscieri ed *utenti* della giustizia – non avrei, di certo, contribuito granchè alla sua presa di coscienza, ma manifestato soltanto un insipido e meschino dissenso, guadagnandomi di sicuro la sua

disapprovazione, se non pure un severo ammonimento per aver o-
biato che ... *de minimis non curat Pretor*.

Mi sovvenni, in quell'attimo, delle appassionate espressioni con
le quali l'acuto storico ed illustre letterato, Oreste Dito, volle chiu-
dere il suo lavoro su *Castel Fiorentino* – appunto lo stesso argomento
ad essere *l'oggetto del giudizio* portato al vaglio di quel giovane Magi-
strato – ed attestanti l'algida indifferenza ed il disincantato distacco
delle nostre popolazioni di fronte ai grandi temi del passato che, si-
curamente, condizionano ancora, ed influenzeranno le nostre vite, i
nostri modi di vedere e di sentire.

Non replicai; ma nemmeno volli demordere. Ed ancor oggi ne
ho voluto trarre spunto per la redazione della *conclusionale* delle se-
conde cure, vivamente sperando – anche se tra molte perplessità:
mi rendo, infatti, conto di quanto abbia colto nel giusto Enzo Biagi
allorchè affermò che *il sangue della storia asciuga in fretta* – di far cosa
utile, anche se non per molti.

Non è stato soltanto l'esito in sè della controversia a muovermi,
quanto l'aspirazione di coinvolgere, ancorchè soltanto sotto il profi-
lo psicologico, i soggetti, che alla vicenda, volenti o nolenti, si son
dovuti, e continuano a doversi, avvicinare, quasi sempre ignari del
tremendo fato che in Fiorentino consumò, insieme ad un Uomo, il
sogno di una società europea – più equilibrata, ed altresì multietnica
– protesa all'unità e, se non affratellata, almeno coesa.

In più occasioni, in questi ultimi tempi, volli accedere, per imper-
vio tragitto, all'irto poggio – mai, come per l'occasione: *per aspera ad
astra* – rievocando e ridestando gli antichi, ma sempre intensi e niti-
di, ricordi e riuscendo a farli rivivere nella mente, nel cuore ed in
tutto me stesso. In questi giorni si compie un anno dacchè ebbi la
spiacevole sorpresa di incrociare un gregge di ovini nei pressi della
domus: formulo l'auspicio che chi di dovere, tra i tanti diverbi, voglia
efficacemente intervenire a che cessino tali inconvenienti.

Ciò nondimeno son certo che tornerà di vantaggio, prima di prendere licenza, rammentare con la pristina epigrafe apposta al sarcofago del grande Imperatore, la frustraneità sempre incombente sugli umani disegni:

SI • PROBITAS • SENSVS
VIRTVTVM • GRATIA • CENSVS
NOBILITAS • ORTI
POSSENT • OBSISTERE • MORTI
NON • FORET • EXTINCTVS
FRIDERICVS • QVI • JACET • INTVS
QVI • MARE • QVI • TERRAS • POPVLOS • ET • REGNA • SVBEGIT
CESAREVM • NOMEN • SVBITO • MORS • IMPROBA • FREGIT
IUSTICIE • LVMEN • LVX • VERI • NORMAQVE • LEGVM
VIRTVTVM • LVMEN • JACET • HIC • DIADEMAQVE • REGVM
SIC • JACET • VT • CERNIS • FRIDERICVS • IN • ORBE • SECVNDVS
QVEM • LAPIS • HIC • ARCET • CVI • PARVIT • VNDIQVE • MVNDVS

Cessino le vacue e sterili diatribe ed emerga dall'ombra dei secoli il ricordo vivifico delle *Costituzioni melfitane* e delle *ultime supreme volontà* di Colui che volle e seppe non solo concepirle ma anche stabilirle.

Σουβάλα-Αίγινα, 7. X. 2013.

(Mario A. Fiore)



APPENDICE

n. 205 inserzione 2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Lucera, nella persona del giudice monocratico dott. Marco Giacomo Ferrucci, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, in prima istanza, avente ad oggetto convalida offerta reale, iscritta al n. 491 del ruolo generale degli affari civili 2002, in data 25. 6. 2002, e trattenuta in decisione all'udienza del 28. 9. 2005

TRA

COMUNE DI TORREMAGGIORE, in persona del sindaco *pro tempore*, domiciliato in Torremaggiore presso lo studio degli avvocati Mario Fiore e Antonietta Leone, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE

contro

COMUNE DI LUCERA, in persona del sindaco *pro tempore*, domiciliato in Lucera presso lo studio dell'avv. Enrico Follieri, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

CONVENUTO

nonché

BANCA DI ROMA, in persona del legale rappresentante, nella sede della dipendenza 02851 di Lucera 1,

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

Il procuratore del convenuto ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, nonché a tutto quanto dedotto ed eccipito nei successivi verbali e atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Torremaggiore, con atto di citazione notificato il 18 e 19. 6. 2002, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucera il comune di Lucera a la Banca di Roma, nella sede della dipendenza 02851 di Lucera 1, per sentire dichiarare valida ed efficace l'offerta solenne della somma di € 14.419,72, effettuata al comune di Lucera il 19. 4. 2002 dall'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Lucera; per sentire dichiarare valido il deposito reale effettuato il 16 e 17. 5. 2002 mediante consegna di assegno circolare del medesimo importo alla Banca di Roma, filiale Lucera 1, dipendenza 02851, versato sul conto infruttuoso n. 25060735; per sentire, quindi, accertare la liberazione del comune di Torremaggiore dall'obbligazione di pagamento dell'indennità dovuta al comune di Lucera per la procedura di espropriazione di cui al decreto prefettizio n. 7802/AES/1° del 10. 12. 1993.

Ha esposto che con il suddetto decreto, emesso previa acquisizione della stima dell'indennità di esproprio da parte della Commissione provinciale presso l'U. t. e. di Foggia, il comune di Torremaggiore era stato autorizzato a procedere all'espropriazione e all'occupazione del sito dove insistono i ruderi della città medievale di Fiorentino, luogo di interesse storico perchè collegato alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia, che vi trovò la morte.

Rispetto a tale compendio immobiliare, situato nel territorio del comune di Torremaggiore, e appartenente al comune di Lucera, per effetto di alienazione compiuta in suo favore il 13. 8. 1987, era in precedenza intervenuta, con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali del 1° 8. 1985, dichiarazione di notevole interesse pubblico, e in seguito, con decreto del 12. 12. 1987 dello stesso ministro, di pubblica utilità dell'espropriazione.

Essendo stato dichiarato inammissibile e comunque rigettato nel merito dal Tar Puglia il ricorso proposto dal comune di Lucera avverso il provvedimento ablativo prefettizio, l'ente attore aveva proceduto a offerta reale della somma quantificata dalla Commissione provinciale a titolo di indennità di espropriazione, e al successivo deposito presso la filiale della Banca di Roma.

Il comune di Lucera si è costituito, e ha chiesto: 1) darsi atto, anche in via riconvenzionale, della intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al decreto del 12. 12. 1987, per scadenza dei termini fissati per provvedere all'espropriazione; 2) dichiarare la nullità e inefficacia degli atti di offerta reale e di deposito; 3) rigettare, comunque, la domanda, essendo l'offerta reale e il deposito della somma stati effettuati in violazione della procedura disciplinata dalle norme in tema di espropriazione.

Sulle conclusioni indicate in epigrafe, la decisione della causa è stata riservata, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. 1. Con decreto del 12. 12. 1987 il ministero dei beni culturali e ambientali

ha dichiarato la pubblica utilità dell'espropriazione degli immobili interessati dai ruderi del sito della città medioevale di Fiorentino, censiti nel catasto del comune di Torremaggiore al foglio 98, p.lle 5 e 8, stabilendo il termine di tre anni per il completamento della procedura espropriativa, e di due anni dal perfezionamento di questa per la realizzazione degli ulteriori lavori di recupero archeologico e storico dell'abitato medioevale, e di quelli attinenti al restauro della Torre Fiorentina.

Il termine è stato oggetto di successive proroghe, e in seguito, ottenuta la determinazione dell'indennità di esproprio, il prefetto di Foggia, con decreto del 10. 12. 1993. n. 350, prot. 7802/AES/1°, ha pronunciato l'espropriazione in favore del comune di Torremaggiore degli immobili denominati "*ruderi di Castel Fiorentino*", autorizzandone l'occupazione.

A seguito di ricorso al Tar Puglia, proposto dal Comune di Lucera in seguito alla notifica del decreto di espropriazione, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto; con sentenza dell'8. 11. 2000 il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso, comunque rigettandolo nel merito.

1. 2. Dallo svolgimento dei fatti sopra riassunto emerge con assoluta evidenza che il termine per la conclusione della procedura espropriativa, di cui all'art. 13, comma 1°, della legge n. 2359/1865, è stato rispettato.

In effetti il procedimento espropriativo è stato ultimato, con la conseguente acquisizione a titolo originario dell'area interessata alla proprietà del comune di Torremaggiore, con la pronuncia del decreto di espropriazione del 10. 12. 1993; con detto atto, emesso entro la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, come successivamente prorogato, si è conclusa la procedura espropriativa, non incidendo sul suo perfezionamento il pagamento dell'indennità di esproprio.

È vero che nella dichiarazione di pubblica utilità è fissato, oltre al termine entro il quale deve perfezionarsi la procedura espropriativa, anche quello per la realizzazione dei lavori di recupero dell'area (due anni dalla conclusione della procedura espropriativa), ma il comune di Lucera non ha fatto valere il mancato rispetto di tale ultimo termine (che peraltro dal momento della pronuncia della sospensiva da parte del Tar era rimasto sospeso), essendosi limitato a eccepire l'infruttuoso decorso del termine per la conclusione della procedura espropriativa, che, per quanto detto in precedenza, si è perfezionata con la pronuncia del decreto prefettizio di esproprio.

Va anche osservato che, una volta adottato il decreto di esproprio nel termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, l'eventuale mancato completamento dei lavori non può certo valere a far riacquistare la proprietà del bene all'espropriato.

Né il fatto che l'esecuzione del decreto sia stata sospesa dal Tar in via cautelare comportava la necessità, una volta dichiarato inammissibile e rigettato nel merito il ricorso, di pronunciare un nuovo decreto di espropriazione; il decreto sospeso ha ripreso piena efficacia dalla data in cui fu pronunciato.

L'accertamento dell'intervenuto perfezionamento della procedura espropriativa nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità induce a ritenere sussistente la fonte dell'obbligazione pecuniaria della cui liberazione mediante offerta reale si discute.

1. 3. La pendenza di un giudizio dinanzi al Tar avente il medesimo oggetto della domanda riconvenzionale proposta in questa sede non costituisce motivo di sospensione necessaria del presente giudizio.

A prescindere dal fatto che tra l'accertamento richiesto dal comune di Luce-
ra al Tar e la decisione richiesta con la domanda principale nel presente giudizio non esiste vincolo di pregiudizialità in senso tecnico, posto che qui si controverte della intervenuta liberazione del comune attore dall'obbligazione di corrispondere l'indennità di espropriazione al comune convenuto, va comunque osservato che l'accertamento della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è stato già compiuto nel presente giudizio su domanda del convenuto, sussistendo, peraltro, la giurisdizione del giudice ordinario in materia (Cass., 11. 11. 2003, n. 16907).

1. 4. È infondata la censura sollevata dal convenuto in ordine alla illegittimità dell'offerta reale dell'indennità di espropriazione, per non essere stato seguito il procedimento di cui agli artt. 48 della legge n. 2359/1865 e 12 della legge 865/971, che prescrive il deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

Tale previsione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 22. 3. 2001, n. 4087) trova la propria *ratio* nella esigenza di salvaguardare gli eventuali diritti di terzi sull'area oggetto di espropriazione, oltre che di evitare che l'espropriante sia sposto a azioni di recupero per pagamenti indebiti, ma non vale certo a escludere l'efficacia liberatoria del pagamento diretto nelle mani del creditore espropriato; la non osservanza di tale disposizione può quindi assumere rilevanza nei rapporti tra l'espropriante e i titolari di diritti sull'immobile espropriato, ma non già rispetto al soggetto espropriato a cui viene offerto il pagamento, il quale non ha alcun interesse a dolersi del mancato rispetto della procedura disciplinata dalla legge a tutela di interessi diversi da quello dell'espropriato stesso.

Va poi osservato che la determinazione che ha preceduto la pronuncia del decreto di espropriazione, e che, insieme a questo, è stata notificata all'espropriato (tanto che tra i motivi del ricorso al Tar vi era la censura riguardante la determinazione dell'indennità, in conseguenza della inesatta individuazione della superficie espropriata) ha ad oggetto l'indennità di esproprio definitiva ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, che può essere impugnata con l'opposizione alla Corte di appello ex art. 19, e per la quale, a differenza dell'indennità provvisoria, non è previsto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti in caso di non accettazione (al riguardo è sufficiente confrontare l'art. 12, relativo all'indennità provvisoria, e l'art. 15, relativo all'indennità determinata dalla Commissione provinciale in via definitiva).

Se la possibilità del pagamento diretto non è esclusa per effetto della previ-

sione di legge, del pari deve considerarsi possibile la liberazione del debitore, in caso di rifiuto del debitore, mediante offerta reale e successivo deposito, ai sensi degli artt. 1209 e 1210 c. c.

1. 5. Sussistono i presupposti per convalidare l'offerta reale e il successivo deposito della somma offerta presso un istituto di credito.

Il presente giudizio di convalida ha ad oggetto, per un verso, l'accertamento della legittimità dei motivi del rifiuto del pagamento da parte del creditore, dall'altro la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dagli artt. 74 e ss. disp. att. e trans. c. c.

Sotto il primo aspetto, si deve rimarcare che all'atto dell'offerta reale da parte dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Lucera, datata 19. 4. 2002, il commissario prefettizio del comune di Lucera, pur non accettando il pagamento, non specificò i motivi del rifiuto, dichiarando di non essere "*in grado di poter dare una risposta affermativa o negativa oppure di dare altre indicazioni?*".

Gli unici motivi del rifiuto espressi sono quindi quelli posti a base delle difese del comune di Lucera nel presente giudizio (inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione e mancato deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti), che, per tutte le ragioni esposte, sono infondati.

Né il comune di Lucera ha sollevato contestazioni in ordine all'ammontare della somma offerta, corrispondente peraltro a quella determinata dalla Commissione provinciale a titolo di indennità di espropriazione.

Sono state rispettate le modalità procedurali prescritte dagli artt. 74 e ss. disp. att. e trans. c. c.

Il processo verbale dell'offerta reale del 19. 4. 2002 contiene la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.

L'intimazione di cui all'art. 1212 n. 1, c. c. contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora del deposito, è stata notificata al creditore nel rispetto del termine di tre giorni di cui all'art. 74 (la notifica dell'atto di intimazione è del 23. 4, e il giorno del deposito della somma è stato fissato al 16. 5).

Infine, non essendo comparso il creditore nel luogo e nell'ora fissata per il deposito, il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario in conformità a quanto prescritto dall'art. 1212, n. 3 c. c. e dell'art. 126 c. p. c., gli è stato notificato ai sensi dell'art. 78, comma 2°, disp. att. e trans. c. c.

In conclusione, l'offerta e il deposito della somma vanno convalidati, e il comune di Torremaggiore deve essere dichiarato liberato dall'obbligazione di pagamento dell'indennità dovuta al comune di Lucera per l'espropriazione di cui al decreto prefettizio del 10. 12. 1993.

2. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra i due enti territoriali, in considerazione del fatto che non constano precedenti in tema di efficacia della procedura di offerta reale rispetto al pagamento dell'indennità di espropriazione.

Anche rispetto alla Banca di Roma va disposta la compensazione, trattando-

si di soggetto che non ha una reale posizione di contrasto con il comune attore.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucera, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da comune di Torremaggiore, in persona del sindaco *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 18 e il 19. 6. 2002, nei confronti del comune di Lucera, in persona del sindaco *pro tempore*, e della banca di Roma, dipendenza 02851 di Lucera 1, in persona del legale rappresentante, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal comune di Lucera, uditi i procuratori delle parti, e nella contumacia della Banca di Roma, così provvede:

accoglie la domanda principale e, per l'effetto, convalida l'offerta reale del 19. 4. 2002 e il deposito del 17. 5. 2002, effettuati dal comune di Torremaggiore presso la filiale 02851 Lucera 1 della Banca di Roma, della somma di € 14.419,72, e lo dichiara liberato dall'obbligazione di corrispondere la predetta somma al comune di Lucera, a titolo di indennità per l'espropriazione di cui al decreto del prefetto di Foggia n. 3050, prot. N. 7802/AES/1°, del 10. 12. 1993;

rigetta la domanda riconvenzionale;

dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Lucera, 19. 5. 2006.

Per il deposito in cancelleria, oggi, 25 maggio 2007

REGISTRATO A LUCERA IL 6/9/07

AL N° 361 MOD. S/4

ESATTE € 433,00

IL CANCELLIERE

[sigla]



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari

– Prima Sezione Civile –

Composta dai signori:

Vito Scalera *Presidente*
Salvatore Russetti *Consigliere relatore*
Filippo Labellarte *Consigliere*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 128/13

Nella causa civile iscritta al n. 742/08 R G A C, avente a oggetto:

convalida di offerta reale

vertente tra:

COMUNE DI LUCERA *Appellante*
rappresentato e difeso dall'avv. Follieri Enrico
(con elezione di domicilio nello studio dell'avv. Lofoco Eda, in Bari – via P. Fiore 14)
contro

COMUNE DI TORREMAGGIORE *Appellata*
rappresentato e difeso dall'avv. Fiore Mario
(con elezione di domicilio nello studio dell'avv. Ricci Ettore, in Bari – via Amendola
113)

APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCERA, DEPOSITATA
IN DATA 25/5/07.

CONCLUSIONI ASSUNTE ALL'UDIENZA DEL 19/6/12, CON MEMORIE CON-
CLUSIONALI DEPOSITATE NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 CPC. –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19/6/02 il Comune di Torremaggiore convenne in giudizio il Comune di Lucera per sentir dichiarare valida – ai fini liberatori della sua obbligazione – la offerta reale della somma di € 14.419 effettuata dall'Ufficiale giudiziario in data 19/4/02 e indi tramite deposito bancario vincolato presso la filiale in Lucera della Banca di Roma, relativamente al versamento della indennità di espropriazione, stabilita dalla Commissione Provinciale presso l'U. T. E. di Foggia, del suolo e dei ruderi di *Castel Fiorentino* a con-

clusione di un iter espropriativo culminato nel decreto prefettizio di esproprio n. 7802 / AES / 1° del 10/12/93 in favore di esso Comune di Torremaggiore.

Si costituì in giudizio il Comune di Lucera e propose domanda riconvenzionale per far dichiarare la inefficacia della dichiarazione di p. u. di tale compendio per scadenza dei termini per il completamento dell'iter espropriativo, e la conseguente nullità dell'offerta reale come proposta dal Comune di Torremaggiore, peraltro a suo avviso irritualmente.

Il Tribunale ha convalidato ex art. 1210 Cod. Civ. la offerta reale in questione e ha liberato il Comune di Torremaggiore dalla corrispondente obbligazione, rigettando nel contempo la contrapposta domanda (riconvenzionale) del Comune di Lucera.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il Comune di Lucera, sostenendo che il procedimento espropriativo non si era concluso nei termini stabiliti nel primo provvedimento dell'iter (il decreto di dichiarazione di p. u. emesso dal Ministero dei beni Culturali in data 12/12/87) fissato, dopo varie proroghe, alla data dell'11/12/96; pertanto, essendo tardiva la offerta reale avvenuta solo nell'aprile 2002, il procedimento non si era concluso nei termini utili ed era divenuto inefficace, travolgendo anche la validità della stessa offerta tardiva. Inoltre neppure era *ex se* regolare la offerta, poichè essa era stata operata ai sensi del Codice civile e non, come imposto dall'art. 48 della L. 2359/1865 quale "*modalità tipica e unica*" (p. 12 atto di appello), mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Si è costituito il Comune di Torremaggiore, e ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione.

Compiute le attività processuali di rito, la causa è stata trattenuta in decisione, con successivo deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della sopravvenuta inefficacia del decreto del 1987 con il quale, dichiarando la p. u. dell'opera esproprianda, il Ministero stabilì anche come termine per il completamento dell'intero iter espropriativo (con varie proroghe), la data dell'11/12/96; laddove il versamento della somma – peraltro mediante offerta reale e non mediante deposito presso la Cassa DD. PP. – avvenne solo nell'aprile 2002. Da ciò, la richiesta di dichiarare, in accoglimento di domanda riconvenzionale proposta a suo tempo nel primo giudizio, la inefficacia sopravvenuta del decreto prefettizio di esproprio emesso nel 1993, e *a fortiori*, la conseguente frustraneità della stessa offerta reale dell'indennità fatta nel 2002 in dipendenza di un procedimento espropriativo divenuto inefficace ormai da molti anni.

La tesi è infondata.

Come segnalato dalla difesa del Comune di Torremaggiore, in realtà il termine per il completamento dell'iter espropriativo (nel quale pure va ricompreso il pagamento della indennità alla parte incisa dal provvedimento ablatorio) non

venne affatto a scadenza nel dicembre 1996 – come formalmente era stato disposto nel provvedimento ministeriale di dichiarazione di p. u. e di proroghe successive – ma solo quando passò in giudicato la sentenza terminativa depositata del TAR di Bari in data 8/11/2000 a definizione del giudizio intercorso fra i due Comuni, appunto avente a oggetto l'iter espropriativo in questione, e cioè l'8/11/2001.

Infatti, nel corso di tale giudizio amministrativo il TAR aveva sospeso la esecuzione del decreto prefettizio di espropriazione del 1993 (ordinanza del 29/6/94) sicchè il termine annuale per la esecuzione del decreto medesimo, e cioè, sotto altro aspetto, di “*completamento dell'iter espropriativo*”, non poté continuare a decorrere prima della cessazione della sospensiva medesima, coincidente cronologicamente con il passaggio in giudicato della sentenza che ha posto termine a quel giudizio amministrativo nel novembre 2001.

Pertanto l'offerta reale, effettuata nell'aprile 2002, fu sicuramente tempestiva.

D'altronde è significativo che la stessa parte appellante non abbia neppure riproposto esplicitamente tale censura nelle sue memorie conclusionali e di replica: evidentemente perchè la riteneva – da sè medesima – insostenibile.

Ancora più infondata è la seconda doglianza circa la radicale invalidità (nullità?) del versamento dell'indennizzo, perchè operato dal Comune di Torremaggiore non mediante deposito presso la Cassa DD. PP. ma mediante offerta reale ex art. 1210 Cod. Civ.

In contrario, per l'intanto va considerato che tale meccanismo ha portata generalissima e perciò è *ex se* sempre idoneo a liberare il debitore, con preminenza rispetto a qualunque altro meccanismo particolare, che pure può essere previsto da altre disposizioni legislative particolari (peraltro, la L. 2359/1865 è anche anteriore, e di molto, al Codice Civile). Infatti, non può esservi nulla di più soddisfacente, per il creditore, del denaro offerto materialmente a ministero dell'Ufficiale giudiziario: se il debitore rifiuta il denaro, non può realisticamente immaginare che vi sia uno strumento “tipico” di adempimento più soddisfacente per sè, in nome di una nomofilachia del tutto astratta rispetto al fatto di ricevere il dovuto immediatamente, e rifiutarlo per ragioni (solo apparenti) di puro principio onde poi dolersene in modo del tutto inconcludente.

E comunque, la stessa disposizione speciale dell'art. 48 L. 2359 ha cura di prescrivere che l'Autorità giudiziaria (ivi indicata nel “pretore o il tribunale”) “*autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa Depositi e prestiti*”, per concludere che il Comune di Torremaggiore, quando venne resa la sentenza del TAR dell'8/11/2000 che disponeva che “*la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa*”, altro non fece che porla appunto in esecuzione, ovviamente nella sola parte che in concreto poteva competere a esso Comune: cioè pagando il dovuto nel modo più diretto. Viceversa, sarebbe stato abbastanza defatigatorio da parte sua che, pur in presenza di un esplicito ordine di “messa in esecuzione” (concettualmente equivalente all’ “*autorizza il pagamento*” della surrichiamata disposizione speciale), il Comune si fosse attardato in un'ultima contorsione,

consistente nel depositare la somma dovuta presso la Cassa DD. PP. invece che farla recapitare alla controparte creditrice.

In definitiva, bene ha fatto il Tribunale a convalidare la offerta reale quale mezzo liberatorio del Comune di Torremaggiore, sicchè l'appello è infondato e va rigettato.



La disciplina delle spese del presente grado di giudizio segue la generale regola della soccombenza, non essendovi gravi ragioni per derogarvi, neppure in parte. Il valore della controversia è coincidente a quello dell'offerta reale rifiutata, cioè € 14.419-.

Piuttosto, è da considerare che la particolare semplicità e speditezza delle due questioni trattate impone di contenere decisamente le competenze in favore della parte risultata vittoriosa, valutando minimo lo sforzo defensionale effettivo per ribadire le sue ragioni.

P . Q . M .

La Corte di Appello di Bari, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Comune di Lucera avverso la sentenza del Tribunale di Lucera depositata in data 25/ 5/07, con citazione notificata il 20/5/08 al Comune di Torremaggiore, così provvede:

A) RIGETTA L'APPELLO;

B) CONDANNA IL COMUNE DI LUCERA ALLA RIFUSIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE DELLE COMPETENZE DI QUESTO GRADO DI GIUDIZIO, CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI € 1.200 (€ 500 PER STUDIO + € 200 PER FASE INTRODUTTIVA + € 500 PER DECISIONE), OLTRE IVA E CNA COME PER LEGGE.

– Così deciso in Bari, l'8 gennaio 2013 –

Il Consigliere Estensore – *Salvatore Russetti* [f.to]

Il Presidente – *Vito Scalerà* [f.to]

Depositato in Cancelleria – Bari, 4 marzo 2013 – Il Cancelliere

L'Assistente Giudiziario – *Antonella Paparella* [f.ta]